

Regolamento della Consulta degli Studenti

Regolamento della Consulta degli Studenti	Ed. 1 - Rev. 1
REG_CS	12/11/2021 - p. 1/4

Regolamento della Consulta degli Studenti

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione della Consulta degli studenti dell'Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche, di seguito denominata Consulta, in base alle disposizioni dell'art. 29 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, numero 5 sul "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'Istituzione formativa Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche.
2. La Consulta è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola e in particolare di:
 - assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'Istituto attraverso la pratica del confronto democratico;
 - favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
 - esprimere i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria.

Art. 2 - Composizione e durata della Consulta

1. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Istituto.
2. Sono membri effettivi della Consulta i rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Consiglio di classe, i rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta provinciale.
3. Tutti i mandati hanno durata annuale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto. La cessazione anticipata della carica può avvenire anche in seguito a sanzione disciplinare o dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
4. Per garantire la trasparenza ed il giusto riconoscimento dell'impegno dei singoli membri è prevista la firma di presenza alle riunioni.

Art. 3 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
2. Essi impostano la propria condotta secondo criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità, dell'efficacia e dell'efficienza.
3. Il Vicepresidente presiede le riunioni della Consulta in caso di assenza del Presidente.

Art. 4 - L'Assemblea

La Consulta si riunisce in Assemblea.

4. Partecipano all'assemblea tutti i membri effettivi. La partecipazione di persone esterne è permessa solo a titolo consultivo. Hanno diritto a partecipare anche il Dirigente dell'Istituto e/o, su sua delega, un Coordinatore di Area.
5. Alle assemblee vengono presentati i progetti e le richieste formulati dai componenti e/o dal Presidente, anche su indicazione del Dirigente dell'Istituto e/o di un Coordinatore di Area. Questi dovranno essere discussi ed in seguito sottoposti al voto dei componenti. Il voto dell'assemblea è vincolante.
6. Per l'approvazione delle proposte è necessaria la maggioranza relativa dei presenti alla riunione dell'assemblea.

Art. 5 - Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea secondo le modalità descritte nell'art. 7, tra i rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Consiglio di classe. Egli presiede l'Assemblea.
2. Le funzioni del Presidente sono di convocare e coordinare i lavori, di facilitare le attività e di moderare gli interventi dei componenti dell'assemblea. Il Presidente in particolare:
 - tiene i contatti con il Dirigente dell'Istituto o, su delega di quest'ultimo, con un Coordinatore di Area, per il quale funge da referente;
 - convoca l'Assemblea;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea, adottando tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
 - designa il segretario verbalizzante delle riunioni;
 - prende e mantiene eventuali contatti con i presidenti delle Consulte degli studenti di altre Istituzioni scolastiche o formative;
 - ha inoltre funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di Istituzioni, Enti ed Associazioni.
3. Il Presidente può avvalersi dei servizi di segreteria della scuola in ordine all'esercizio delle sue funzioni.
4. La carica del Presidente ha durata annuale, fatta salva la perdita del requisito di componente di diritto.

Art. 6 - Il Segretario

1. Il Segretario dell'Assemblea è eletto secondo le modalità descritte nell'art. 7.
2. Il Segretario ha la funzione di verbalizzare le riunioni e consegnare copia del verbale in Segreteria.
3. Il verbale delle riunioni della Consulta è anche pubblicizzato in una apposita bacheca.

Art. 7 - Modalità di elezione degli organi della Consulta

1. Le modalità di voto per la carica del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario all'interno della Consulta sono le seguenti:
 - hanno diritto di voto tutti i membri effettivi dell'assemblea plenaria;
 - il voto è segreto;

- sovrintendono all'elezione due scrutatori nominati dall'assemblea. Essi non possono presentarsi candidati alle elezioni;
 - la votazione è ritenuta valida quando in prima convocazione partecipa la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Qualora questa non si dovesse raggiungere, la votazione sarà valida in seconda convocazione con maggioranza semplice (50 % + uno dei presenti).
2. Le candidature devono essere presentate in sede assembleare.
 3. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere sfiduciati, osservando le stesse modalità previste per l'elezione.

Art. 8 - Convocazioni dell'Assemblea

1. L'assemblea della Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta di almeno un quinto dei rispettivi membri o su richiesta del Dirigente dell'Istituto, che in via eccezionale può provvedere a convocarle direttamente.
2. Di preferenza la data sarà stabilita fin dalla seduta precedente. La convocazione deve portare data non successiva al quinto giorno precedente l'assemblea. Essa viene diramata dal Dirigente dell'Istituto con lettera circolare a tutti i destinatari, in cui è contenuto anche l'ordine del giorno.
3. La prima assemblea di ciascun anno scolastico deve essere effettuata ordinariamente entro un mese dalla data di costituzione ed è convocata dal Dirigente dell'Istituto. Nel primo anno di attuazione, la consulta si riunisce entro il mese successivo alla approvazione del presente regolamento.
4. Le riunioni della Consulta si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni. Nel caso esse si svolgano durante le lezioni, ora e data di convocazione devono essere state approvate dal Dirigente dell'Istituto o dal Coordinatore di Area delegato. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 9 - Modifiche al regolamento

1. La modifica degli articoli del presente Regolamento è possibile mediante una votazione che richiede una maggioranza qualificata di 2/3 di tutti i componenti in prima convocazione o della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte dell'assemblea. Ad esso si dà massima diffusione all'interno dell'Istituzione